

COMUNE DI GUARDIAGRELE

PROVINCIA DI CHIETI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 29 DEL 11.04.2025	OGGETTO: PARERE IPOTESI DI CCDI ECONOMICO ANNO 2025
---	--

L'Organo di revisione nominato con deliberazione n° 15 del 27/02/2024 per il triennio in corso riunito per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), n 6, del D.lgs. n. 267/2000 in merito alla "Ipotesi di CCDI Economico 2025".

Vista la richiesta della Responsabile del Servizio Personale del Comune di Guardiagrele, Angelina Scioli, protocollo n. 8334 del 02.04.2025, avente per oggetto "Ipotesi di CCDI Economico 2025 – Richiesta di parere" corredata della relazione illustrativa CCDI Economico 2025 e della relazione tecnico-finanziaria CCDI Economico 2025.

Osserva preliminarmente che ai sensi del comma 7 dell'art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure - del CCNL relativo al personale delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto".

Visti

- il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato ai sensi dell'art. 264, comma 1 del TUEL;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- il CCNL 21 maggio 2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
- lo Statuto;
- il Regolamento di contabilità.

Premesso

1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di

bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 7, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Personale il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.

Rilevato

- che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili.

Verificati

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Penne, lì 11.04.2025

Il Revisore Unico
Dott.ssa Giulia Buccella